



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” e, in particolare, l’articolo 22, recante disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive ed istitutivo di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

**Considerato** che l’articolo 22, del richiamato decreto-legge n. 17 del 2022 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 17 del 2022, che definisce le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo relativamente a quelle di competenza degli esercizi dal 2026 al 2030 e a quelle non utilizzate relative all’anno 2025;

**Visto** l’articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, che prevede il riconoscimento di incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;

**Visto**, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 che destina risorse complessivamente pari a 631.015.237,00 euro per le annualità dal 2026 al 2030 alla concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione - nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 23, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e sviluppo per l’insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle



procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 gennaio 2022, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

**Visto** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

**Vista** la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 15 novembre 2023, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il “*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n.286;

**Visto** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità*”



giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

**Vista** la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, gli articoli 4 e 5, comma 3, relativi alla "*Certificazione della parità di genere*";

**Visto** l'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di *rating* di legalità;

**Visto** l'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché l'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, recanti disposizioni relative alla certificazione della parità di genere;

**Visti** gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

**Vista** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

**Visto** l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

**Visto** il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*";

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

**Visto** l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";



**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* la quale prevede che, *“le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale”*;

**Visto** il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, *“dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”*;

**Visto** il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy del 17 settembre 2026, oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2026, n. 230, che, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, i requisiti dei soggetti beneficiari e dei progetti ammissibili, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di svolgimento dell’attività istruttoria e le condizioni per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a valere sulla misura degli *Accordi per l’innovazione per la filiera automotive*;

**Visto**, in particolare, l’articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale testé citato, che dispone, nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, che le domande stesse siano ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria, formata dal Ministero in ordine decrescente sulla base del punteggio relativo all’elemento di valutazione *“solidità economico-finanziaria”*, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 sopra citato, il finanziamento agevolato è concedibile esclusivamente, su base volontaria;



**Tenuto conto** che nel calcolo del punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria", di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3) del Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2026 non può rientrare il punteggio relativo alla lettera i), di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), stante la natura facoltativa del finanziamento agevolato, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 summenzionato;

## **DECRETA:**

### **Articolo unico**

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2026, le parole "sulla base del punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria", di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3" sono sostituite dalle seguenti parole: "sulla base del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori ii, iii, iv, e v del criterio di valutazione "caratteristiche del soggetto proponente", di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3),".

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet del *Ministero*, [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it), e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Giuseppe Bronzino**



Giuseppe Bronzino  
MISE/80230390587  
08.10.2026 07:53:55  
GMT+00:00

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*